



**SCUOLA PARITARIA
SUORE FRANCESCANE**

Via V. Ferretti, 126 – 01033 Civita Castellana (VT)

Tel. 0761/513302

Email: info@scuolasuorefrancescane.it

“CODICE ANTIBULLISIMO”

Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione dell’art. 4, comma 2-*bis*, della L. 71/2017 e ss. mm. ii. e del Protocollo FIDAE “Scuola Sicura” – Edizione 2024

PREMESSA

La legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*", entrata in vigore il 14 giugno 2024, reca una serie di regole volte a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento integra ed innova la Legge n. 71/2017 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", estendendone l'applicazione anche ai fenomeni di bullismo, ampliando così le forme di tutela nei confronti delle vittime.

La nuova legge, che si compone di sei articoli, fornisce rispetto alla vecchia normativa strumenti più efficaci di tutela dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, in ambito scolastico e non solo. A tale proposito appare importante riportare una sintesi di quanto previsto nella stessa:

- l'art. 1 di tale provvedimento estende il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche al fenomeno del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione; prevede l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle Regioni, di servizi di sostegno psicologico; stabilisce inoltre l'obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo;
- l'art. 2 interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui;
- l'art. 3 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- l'art. 4 istituisce la «Giornata del rispetto» che ricorre il 20 gennaio di ogni anno in onore di Willy Monteiro Duarte, giovane vittima di violenza, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi

della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;

- l'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988);
- l'art. 6 contenente la cd. "clausola di invarianza finanziaria" rende noto che l'attuazione delle leggi stesse dovrebbe avvenire compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I principi fondamentali del presente codice interno sono:

1. **Rispetto e Dignità:** Ogni individuo deve essere trattato con rispetto e dignità, favorendo un ambiente di collaborazione e comprensione.
2. **Inclusione e Accettazione:** Promuoveremo un contesto dove la diversità è celebrata e ciascuno si sente accettato.
3. **Prevenzione:** Implementeremo programmi educativi per informare e sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui temi del bullismo e del cyberbullismo.
4. **Intervento Rapido:** Qualsiasi segnalazione di bullismo sarà indagata e gestita in modo tempestivo e confidenziale, con azioni adeguate per fermare il comportamento dannoso.

SEZIONE I - BULLISMO

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Codice interno dell'Istituto paritario "Suore Francescane" per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione dell'art. 4, comma 2-*bis*, della L. 71/2017 e ss. mm. ii. e del Protocollo FIDAE "Scuola Sicura" – Edizione 2024 si definisce:

- **Bullismo** → l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

ARTICOLO 2 – CONDOTTE TIPICHE E CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL BULLISMO

Le principali forme di bullismo riconosciute sono:

- 1) **Bullismo fisico:** comprende qualsiasi forma di aggressione fisica, come spinte, schiaffi, pugni, calci e sputi. Può anche includere la distruzione o sottrazione di effetti personali della vittima. Questa condotta può costituire reati come percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.);
- 2) **Bullismo verbale:** comprende offese, minacce, insulti e derisioni ripetute nel tempo. Ha lo scopo di intimidire la vittima e minarne l'autostima. Può configurare reati come minaccia (art. 612 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), ingiuria e istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);
- 3) **Bullismo relazionale:** si manifesta con l'isolamento sociale della vittima, attraverso calunnie, pettegolezzi, umiliazioni pubbliche e ostracismo. Può rientrare nei reati di calunnia (art. 368 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.);
- 4) **Bullismo sessuale:** comporta molestie verbali o fisiche a sfondo sessuale, fino ad arrivare a gravi forme di violenza. Questa condotta può integrare reati come violenza sessuale (art.

609-bis c.p.), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.) e diffusione illecita di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.);

- 5) **Bullismo discriminatorio:** si basa su pregiudizi legati a razza, religione, orientamento sessuale, disabilità o altro. Può configurare reati di istigazione all'odio razziale (art. 604-bis c.p.) o diffamazione aggravata.

Oltre a quanto appena riportato, vi sono ulteriori possibili conseguenze giuridiche per chi commette atti di bullismo, precisamente:

- 1) **Sanzioni penali:** per reati come diffamazione, molestie, atti persecutori e violenza privata;
- 2) **Sanzioni civili:** possibilità di risarcimento danni per le vittime;
- 3) **Sanzioni disciplinari:** provvedimenti disciplinari per gli studenti coinvolti;
- 4) **Responsabilità genitoriale:** i genitori possono essere chiamati a rispondere civilmente per le azioni dei figli minorenni.
- 5)

SEZIONE II – CYBERBULLISMO

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Codice interno dell'Istituto paritario "Suore Francescane" per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione dell'art. 4, comma 2-*bis*, della L. 71/2017 e ss. mm. ii. e del Protocollo FIDAE "Scuola Sicura" – Edizione 2024 si definisce:

- **Cyberbullismo** → qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

ARTICOLO 4 - CONDOTTE TIPICHE E CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo si manifesta attraverso alcune condotte principali, distinte in base alle modalità di attuazione ed alle conseguenze giuridiche:

- 1) **Flaming (scambio di messaggi offensivi on line):** consiste nell'insultare o provocare una persona su piattaforme digitali come forum e social network, **con linguaggio violento o volgare**. La caratteristica principale è la natura pubblica delle aggressioni, spesso alimentate da altri utenti. Può costituire il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e molestia (art. 660 c.p.).
- 2) **Harassment (molestia):** implica l'invio ripetuto di messaggi offensivi, minacciosi o volgari a una persona. Questa condotta può configurare i reati di ingiuria, molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
- 3) **Cyberstalking (molestia informatica):** si **caratterizza per** un comportamento ossessivo e minaccioso che genera ansia e paura nella vittima, compromettendone la qualità della vita. Integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con aggravanti se commesso attraverso mezzi informatici.
- 4) **Denigration (denigrazione):** si **manifesta nel** diffondere informazioni false o commenti calunniosi e denigratori **all'interno di comunità virtuali** su una persona per danneggiarne la reputazione. Le vittime spesso subiscono esclusione sociale e difficoltà relazionali. Può costituire il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
- 5) **Impersonation (sostituzione di persona):** consiste nell'appropriarsi dell'identità digitale di un'altra persona per ingannare terzi, diffondere messaggi dannosi o compiere azioni lesive nei confronti della vittima. Questa condotta è punita dall'art. 494 c.p. sulla sostituzione di persona.
- 6) **Outing and trickery (rivelazione e inganno):** è **caratterizzato** dalla divulgazione di informazioni personali riservate, ottenute con l'inganno, per danneggiare la vittima. La diffusione di immagini o dati sensibili può comportare i reati di diffamazione e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.).
- 7) **Exclusion (esclusione):** si **connota nell'**escludere intenzionalmente una persona da gruppi online, giochi o chat, con l'obiettivo di isolarla socialmente e psicologicamente.

Sebbene non sempre punibile penalmente, questa pratica può causare gravi conseguenze psicologiche.

Oltre a quanto appena riportato, vi sono ulteriori possibili conseguenze giuridiche per chi commette atti di cyberbullismo, precisamente:

- 1) **Sanzioni penali:** per reati come diffamazione, molestie, atti persecutori e violenza privata;
- 2) **Sanzioni civili:** possibilità di risarcimento danni per le vittime;
- 3) **Sanzioni disciplinari:** provvedimenti disciplinari per gli studenti coinvolti;
- 4) **Responsabilità genitoriale:** i genitori possono essere chiamati a rispondere civilmente per le azioni dei figli minorenni.

SEZIONE III – MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

ARTICOLO 5 - STRATEGIE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Ai fini dell'applicazione del presente Codice l'Istituto paritario Scuole Francescane porrà in essere una serie di misure in grado di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e del cyberbullismo. L'impegno dovrà essere congiunto tra le istituzioni, scuole e famiglie. Tutto questo potrà essere realizzato mediante:

- 1) programmi educativi per la sensibilizzazione dei giovani sui rischi che comportano i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- 2) supporto psicologico per aiutare le vittime a superare il trauma subito;
- 3) interventi normativi per migliorare le misure di prevenzione, protezione e punizione;
- 4) organizzazione di convegni e seminari sul tema del bullismo e del cyberbullismo anche al fine di rendere noto il contenuto del presente Codice a tutte le famiglie degli studenti e di tutte quelle che intendono iscrivere il proprio figlio o figlia;
- 5) predisposizione di apposito modulo per segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo che si diventerà parte integrante del presente Codice;
- 6) incontri periodici con le famiglie delle classi nei quali vi siano stato episodi di bullismo e cyberbullismo segnalati al fine di poter monitorare l'andamento del comportamento degli studenti;

- 7) predisposizione di appositi questionari di soddisfazione da sottoporre agli studenti e alle famiglie al fine di monitorare come le misure poste in essere siano in grado di prevenire o contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;
- 8) favorire la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento del corpo docente sul tema oggetto del presente Codice.

ARTICOLO 6 - REFERENTE ANTIBULLISMO

L'Istituto paritario Suore Francescane provvederà alla nomina di apposito referente antibullismo al quale affidare il ruolo di responsabile delle politiche antibullismo.

Il referente antibullismo è scelto con autonoma decisione da parte dell'Istituto considerando, preferibilmente, i seguenti requisiti previsti dal Protocollo FIDAE "Scuola Sicura":

- essere un docente dell'Istituto o un collaboratore a qualsiasi titolo dell'Istituto;
- essere un docente dell'Istituto o un collaboratore a qualsiasi titolo dell'Istituto da almeno 2 (due) anni;
- possesso di certificazione di crediti formativi di minimo ore 4 (quattro) in materia di bullismo e cyberbullismo. Tale requisito può anche essere acquisito dopo la nomina ma prima di prendere possesso effettivo dell'incarico.

Il referente nominato avrà i seguenti compiti:

- collabora con la scuola e gli insegnanti della scuola per tutte le questioni relative al bullismo o al cyberbullismo;
- propone e organizza attività di formazione e aggiornamento sul bullismo per tutte le componenti scolastiche;
- promuove l'efficace applicazione di tutti gli strumenti di prevenzione e contrasto indicati dalle linee nazionali;
- monitora i casi di bullismo e/o cyberbullismo;
- coordina il Tavolo Permanente di Monitoraggio (TPM) e il Team per l'Emergenza;
- documenta e verbalizza le riunioni del TPM;
- coordina i rapporti con il territorio in materia di bullismo, in particolare crea alleanze con il referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione gli Enti del territorio in rete;

- svolge ogni altro compito connesso al bullismo e/o al cyberbullismo che gli venga assegnato dalla direzione scolastica.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa l'Istituto può scegliere di nominare più di un referente e/o addetti antibullismo che lo affiancano anche in relazione ai vari cicli scolastici e/o al numero di classi e/o alunni iscritti.

ARTICOLO 7 - TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO (TPM)

L'Istituto paritario Suore Francescane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2-*bis*, della L. 71/2017, provvederà all'istituzione del Tavolo Permanente di Monitoraggio (TPM) con il compito di analizzare periodicamente i dati relativi al bullismo e/o al cyberbullismo, valutare l'efficacia delle misure adottate e proporre eventuali correttivi alle azioni già intraprese.

Il Tavolo Permanente di Monitoraggio è composto da:

- Coordinatore Didattico;
- Gestore o suo delegato;
- Referente Antibullismo;
- Rappresentanti del personale scolastico;
- Rappresentanti dei genitori.

L'Istituto avrà ampia discrezionalità nella scelta dei criteri per la selezione dei membri che parteciperanno al TPM. La scelta potrà anche essere effettuata mediante apposita manifestazione di interesse a partecipare ai lavori del TPM al fine di raccogliere le domande di soggetti interessati. Possono essere scelti, in ogni caso, anche soggetti che non abbiano formalmente partecipato alla manifestazione di interesse al fine di evitare che eventuali carenze partecipative possano compromettere e procrastinare inutilmente i lavori.

Le riunioni del TPM dovranno essere documentate a cura del Referente di cui al precedente articolo e si svolgono, di norma, tre volte l'anno salvo che ne faccia richiesta scritta anche solo un membro dello stesso:

- prima riunione: suggerimenti e proposte per formulare le strategie antibullismo nell'anno scolastico;

- seconda riunione: presentazione dei risultati del primo monitoraggio attraverso questionari e discussione sulle dinamiche generali all'interno della scuola;
- terza riunione: verifica dell'efficacia delle strategie adottate nell'anno scolastico e indicazioni da considerare per l'anno scolastico successivo.

Il TPM ha durata annuale con possibilità di rinnovo degli stessi membri senza alcuna limitazione di mandati. La nomina del Tavolo Permanente di Monitoraggio deve avvenire possibilmente entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico.

ARTICOLO 8 - TEAM PER L'EMERGENZA PER LA GESTIONE DEI CASI GRAVI

In caso di episodi gravi di bullismo, la scuola deve convocare un Team per l'Emergenza, composto da personale qualificato e pronto a intervenire rapidamente. Il team deve includere:

- gestore o un suo delegato
- coordinatore didattico
- referente antibullismo
- un legale esperto di diritto scolastico
- un addetto interno o esterno alla scuola con competenze psicologiche.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare osservatori, sia addetti interni della scuola che esperti esterni.

Il Team deve intervenire immediatamente in caso di segnalazioni di casi gravi di bullismo grave, garantendo la sicurezza della vittima e avviando le procedure appropriate per gestire il caso, che possono includere la segnalazione alle autorità competenti.

La gestione del dossier da parte del Team (e la relativa documentazione nei verbali di riunione) include le seguenti fasi:

- apertura formale del dossier;
- istruttoria per la verifica dei fatti e delle circostanze;
- eventuale archiviazione motivata e relative comunicazioni alle parti interessate;
- proposta di provvedimenti disciplinari o azioni educative, ai competenti organi della scuola;
- indicazioni in merito ad eventuali segnalazioni alle pubbliche autorità;
- monitoraggio dell'efficacia delle azioni;
- chiusura del dossier.

In ogni caso per quanto attiene alla gestione dei casi gravi di bullismo e/o cyberbullismo, in conformità con quanto previsto nella “Nota 3212 USR Lazio del 15 gennaio 2024” relativa alla gestione dei casi gravi di bullismo e/o cyberbullismo, si dovrà procedere come segue:

- 1) **Identificazione e segnalazione:** Il personale scolastico deve segnalare immediatamente qualsiasi sospetto caso di bullismo o cyberbullismo al referente antibullismo, il quale a sua volta attiva immediatamente Gestore e Coordinatore Didattico.
- 2) **Convocazione del Team dell'emergenza:** A seguito della segnalazione o dell'identificazione di un caso grave, il referente provvede a convocare il team dell'emergenza formato da Gestore, Coordinatore Didattico, referente antibullismo ed ulteriori osservatori decisi volta per volta in base alle caratteristiche del caso da esaminare (a partire da legali della scuola, psicologo della scuola, docenti interessati, eventuali consulenti ed esperti esterni). Il team dell'emergenza va convocato anche se i fatti segnalati come gravi dalla famiglia o dall'alunno non sono fondati ad avviso del referente, allo scopo di documentare le ragioni di tale valutazione ed adottare comunque le opportune azioni di comunicazione alle famiglie e agli studenti interessati.
- 3) **Coinvolgimento delle famiglie e degli studenti:** il referente provvede ad informare tempestivamente ed ascoltare gli studenti coinvolti e le loro famiglie, sia vittime che aggressori.
- 4) **Individuazione delle opportune azioni educative e disciplinari:** dopo una prima istruttoria in merito ai casi identificati o segnalati, il team dell'emergenza provvede a stabilire e documentare nei relativi verbali un piano specifico di intervento personalizzato per gli studenti coinvolti. Il piano di intervento può prevedere nei casi più gravi, oltre a interventi di natura educativa, anche l'adozione di sanzioni scolastiche o la segnalazione alla pubblica autorità. In caso di sanzioni scolastiche si applica il regolamento scolastico generale, anche con riferimento agli organi competenti per l'inflizione delle diverse tipologie di provvedimenti disciplinari.
- 5) **Monitoraggio continuo e relazione finale:** una volta che il team dell'emergenza ha approvato e verbalizzato il piano degli interventi, è compito del referente monitorare il caso finché non ritenga che si possa chiudere previa verifica dell'efficacia degli interventi decisi. In tal caso il referente predisponde una relazione finale dettagliata sul caso e le azioni intraprese, da conservare negli archivi scolastici e utilizzare per eventuali future necessità di intervento.

ARTICOLO 9 - APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE ANTIBULLISMO (PAAB)

L'Istituto deve elaborare, di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico e/o comunque successivamente alla nomina del TPM dell'annualità scolastica di riferimento un Piano Annuale Antibullismo (PAAB), che descriva le azioni di prevenzione primaria da attuare durante l'anno scolastico. Questo piano può includere:

- 1) **Attività di formazione e sensibilizzazione:** Iniziative per formare, sensibilizzare il personale scolastico, gli studenti e i genitori su tutte le tematiche connesse al bullismo.
- 2) **Eventi dedicati e Seminari:** Eventi educativi per studenti, genitori e personale scolastico, tenuti da esperti interni o esterni, in materia di bullismo.
- 3) **Programmi educativi dedicati:** Moduli didattici integrati nel curriculum scolastico per promuovere la cultura della legalità e del rispetto, anche all'interno dei percorsi di educazione civica.
- 4) **Attivazione dello sportello psicologo scolastico.**
- 5) **Individuazione dei documenti da redigere o aggiornare:** Codice Antibullismo, Regolamento Scolastico e ogni altro documento che contiene informazioni relative al bullismo.
- 6) **Modalità di invio delle segnalazioni:** verifica delle procedure adottate per le segnalazioni relative al bullismo ed eventuali necessità di modifica di tale procedura.
- 7) **Attività di monitoraggio sul bullismo:** pianificazione delle modalità di gestione dei questionari sul bullismo ed altre eventuali forme di monitoraggio (es. interviste individuali o di gruppo).
- 8) **Ogni altra azione preventiva** ritenuta opportuna in base alle caratteristiche ed al vissuto della scuola, attingendo anche alle azioni di prevenzioni primaria suggerite dalle linee nazionali di orientamento.

Il PAAB viene approvato dal referente antibullismo, previa informativa al collegio docenti e previa approvazione da parte del Gestore e del Coordinatore Didattico, dopo la prima riunione del Tavolo Permanente in cui si raccolgono le proposte rispetto a tali attività.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI CASI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

L'istituto deve predisporre una procedura specifica per la segnalazione degli episodi di bullismo e/o cyberbullismo. Le modalità sono liberamente stabilite dalla scuola (mail dedicata, turni di ricevimento, punti di raccolta fisici, numero verde dedicato...), ma in ogni caso devono garantire la confidenzialità della segnalazione, l'immediatezza del primo riscontro e la tempestività dell'intervento per le segnalazioni non archiviate.

Il referente antibullismo dev'essere designato quale il soggetto preposto a ricevere le segnalazioni e deve essere necessariamente coinvolto in tutte le fasi relative alla gestione delle stesse.

Il TPM può stabilire ogni anno, alla prima riunione, detta procedura anche in relazione alle esigenze del Referente antibullismo e/o delle innovazioni tecnologiche in dotazione dell'Istituto. In ogni caso fino all'approvazione della nuova procedura resta sempre valida quella precedentemente adottata. In caso di mancata adozione di una procedura dettagliata si considerano quali contatti per le apposite segnalazioni l'indirizzo PEC dell'Istituto, i contatti personali del Referente antibullismo che verranno comunicati dall'Istituto e il modulo allegato al presente Codice.

ARTICOLO 11 - MISURE DI PREVENZIONE AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il Referente Antibullismo e il Tavolo Permanente di Monitoraggio hanno, tra l'altro, il compito di adottare misure di prevenzione al fenomeno del bullismo e/o del cyberbullismo e, conseguentemente, di monitorare gli effetti di tali misure. In ogni caso le misure di prevenzione dovranno tener presente tre livelli di prevenzione:

- **prevenzione primaria** → La prevenzione primaria, o universale, viene attuata dalla scuola attraverso iniziative rivolte all'intera comunità scolastica, con l'obiettivo di promuovere un ambiente positivo basato sul rispetto reciproco e sulla convivenza pacifica. Un'efficace strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo richiede un approccio sistemico e integrato, che coinvolga attivamente il personale scolastico, le famiglie e gli studenti. In particolare, la scuola fornisce spazi di ascolto e supporto, tra cui:
 - a. Uno sportello di ascolto psicologico e un centro di informazione e consulenza psicologica;

- b. Questionari anonimi per monitorare la percezione del fenomeno tra gli studenti;
- c. Elaborati scritti realizzati in ambito didattico per individuare situazioni di disagio personale.

I docenti hanno il compito di segnalare tempestivamente, tramite il coordinatore di classe, eventuali segnali di disagio o comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, informando le famiglie e il consiglio di classe. Le principali iniziative da proporre sono:

- a. **Istituzione della "Giornata del Rispetto"** (20 gennaio), con attività didattiche specifiche;
 - b. **Partecipazione alla "Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo"** (7 febbraio);
 - c. **Incontri con la Polizia Postale** per sensibilizzare gli studenti sull'uso responsabile della rete;
 - d. **Organizzazione di conferenze e laboratori** con esperti (psicologi, pedagogisti, avvocati), rivolti sia agli studenti che alle famiglie e ai docenti;
 - e. **Potenziamento dell'insegnamento dell'Educazione Civica**, con moduli specifici dedicati alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.
- **prevenzione secondaria** → La prevenzione secondaria, o selettiva, viene applicata nei gruppi classe in cui emergono dinamiche critiche potenzialmente riconducibili a episodi di bullismo o cyberbullismo, con l'obiettivo di ristabilire un clima sereno e rispettoso. Le azioni previste includono:
- a. Osservazione sistematica dei comportamenti a rischio;
 - b. Condanna ferma di ogni atto di sopraffazione o intolleranza;
 - c. Comunicazione tempestiva alle famiglie degli studenti coinvolti;
 - d. Coinvolgimento attivo delle famiglie nella gestione delle problematiche;
 - e. Definizione di regole comportamentali specifiche da rispettare in classe;
 - f. Implementazione di misure preventive per tutelare sia il potenziale bullo che la vittima;
 - g. Attività di sviluppo delle competenze emotive, sociali e relazionali;
 - h. Utilizzo di metodologie didattiche attive come il role playing e il problem solving;
 - i. Programmi di peer-education per promuovere il supporto tra pari;
 - j. Organizzazione di incontri con esperti e testimonianze dirette;
 - k. Partecipazione alle attività scolastiche ed extracurricolari di sensibilizzazione.

Il Coordinatore di classe è responsabile dell'attuazione delle azioni previste e deve riferire periodicamente al referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

- **prevenzione terziaria** → La prevenzione terziaria, o indicata, è rivolta a singoli studenti i cui comportamenti evidenziano il rischio concreto di degenerare in atti di bullismo o cyberbullismo. L'obiettivo principale è il recupero anticipato dello studente per prevenire conseguenze più gravi, anche a livello disciplinare o penale. Le azioni da adottare includono:
 - a. Monitoraggio sistematico dei comportamenti a rischio;
 - b. Segnalazione tempestiva delle situazioni critiche al dirigente scolastico, al referente per il bullismo e il cyberbullismo, e agli specialisti interni (psicologo, counselor);
 - c. Comunicazione diretta e tempestiva con le famiglie degli studenti coinvolti;
 - d. Definizione di regole comportamentali individualizzate per la prevenzione di atti di bullismo;
 - e. Interventi specifici per sviluppare le competenze emotive e sociali dello studente a rischio;
 - f. Partecipazione obbligatoria a programmi di peer-education;
 - g. Organizzazione di incontri formativi con esperti per studenti e famiglie;
 - h. Attività didattiche e riflessioni guidate in classe, anche con l'ausilio di testimonial e materiali multimediali;
 - i. Coinvolgimento degli studenti nelle iniziative scolastiche di sensibilizzazione;
 - j. Monitoraggio continuo delle situazioni critiche.

Il Coordinatore di classe è responsabile dell'attuazione delle azioni previste e deve riferire periodicamente al referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

ARTICOLO 12 - SANZIONI DISCIPLINARI SCOLASTICHE

Le sanzioni disciplinari scolastiche previste per il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione con quanto previsto dal vigente Regolamento d'Istituto, sono considerate di carattere di estrema gravità e possono essere graduate come segue:

INFRAZIONE	CONDOTTA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE

BULLISMO FISICO	AGGRESSIONE FISICA	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo Consiglio d'Istituto
BULLISMO VERBALE	AGGRESSIONE VERBALE	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo Consiglio d'Istituto
BULLISMO RELAZIONE	COMPORTAMENTO FINALIZZATO AD EMARGINARE LA VITTIMA DA UN GRUPPO	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo

		<p>sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>BULLISMO SESSUALE</p>	<p>AGGRESSIONE FISICA E VERBALE A SFONDO SESSUALE</p>	<p>Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.</p>	<p>Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>BULLISMO DISCRIMINATORIO</p>	<p>COMPORTAMENTO AGGRESSIVO DETTATO DA RAZZISMO E XENOFOBIA</p>	<p>Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Se condotta ritenuta gravissima:</p>	<p>Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>

		allontanamento superiore a 15 giorni.	
FLAMING	AGGRESSIONE VERBALE IN UN <i>SOCIAL</i> O IN UN <i>FORUM</i>	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo Consiglio d'Istituto
HARASSMENT	AGGRESSIONE VERBALE ONE-TO-ONE IN RETE	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo Consiglio d'Istituto
CYBERSTALKING	ATTI PERSECUTORI IN RETE	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni.	Docente C.d.C. +

		<p>In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.</p>	<p>Referente/i bullismo e cyberbullismo</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
DENIGRATION	<p>ATTIVITA' FINALIZZATA A DENNAGGIARE LA REPUTAZIONE DI UNA PERSONA ATTRAVERSO LA RETE</p>	<p>Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.</p>	<p>Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
IMPERSONATION	<p>VIOLAZIONE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI CREDENZIALI INFORMATICHE</p>	<p>Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.</p>	<p>Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>

		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	
OUTING AND TRICHERY	PROPOLAZIONE DI CONFIDENZE ALTRUI ATTRAVERSO LA RETE	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo Consiglio d'Istituto
EXCLUSION	ESCLUSIONE O ESPULSIONE DA UN GRUPPO PRESENTE IN RETE	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo Consiglio d'Istituto

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni previste dal presente Codice integrano quanto previsto dal Regolamento interno di vigilanza degli alunni con specifico riferimento a quanto previsto per il bullismo e il cyberbullismo. In caso di incompatibilità tra le stesse prevalgono quelle del presente Codice che sono da considerarsi di carattere speciale.

suor Sabrina Frangioni

suor Sabrina Frangioni

Coordinatrice delle attività didattiche ed educative

Civita Castellana, 08-09-2025